

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

PROCEDURA SELETTIVA APERTA

per la copertura di

**un posto di
PROFESSORE DI PRIMA FASCIA**

**ai sensi dell'art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240**

Decreto del Rettore

del 28.03.2018,

n. 168/2018

Facoltà di Scienze e Tecnologie

Settore concorsuale: 09/E3 (Elettronica)

Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 (Elettronica)

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia dell'impegno scientifico e didattico:

Impegno didattico:

Il/la docente di ruolo dovrà essere attivo/a a Bolzano presso la sede di Facoltà sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista della ricerca.

L'impegno didattico del/-la Professore/-ssa ordinario/-a consisterà nell'insegnamento di corsi offerti dalla Facoltà nell'ambito delle lauree triennali Ingegneria Industriale Meccanica (L-9) e laurea Professionalizzante in Ingegneria del Legno (L-9), e delle lauree magistrali in Ingegneria Industriale Meccanica (LM-33) e in Scienze degli alimenti per l'innovazione e l'autenticità (LM-70).

Inoltre contribuirà alle attività didattiche attinenti al macrosettore concorsuale sviluppate nell'ambito dei dottorati di ricerca.

- Dottorato di ricerca in Dottorato di ricerca in Sustainable Energy and Technologies (SET) (Energie e tecnologie sostenibili)
- Corso di Dottorato di ricerca in Food Engineering and Biotechnology (FEB)

Impegno scientifico:

La posizione di questo docente di ruolo si colloca all'interno della macroarea di ricerca "Industrial Engineering and Automation (IEA)".

Il professore/la professoressa svilupperà la sua attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare ING-INF/01 (Elettronica), che raccoglie le competenze tecniche e scientifiche necessarie per concepire, analizzare, progettare, realizzare, caratterizzare e collaudare dispositivi, circuiti e sistemi che rappresentano la base delle moderne tecnologie della comunicazione e dell'informazione. In particolare, l'attività sarà focalizzata sullo sviluppo e sulle applicazioni di sensoristica e componenti per l'automazione industriale e per il monitoraggio ambientale.

L'impegno dovrà consentire di sviluppare collaborazioni con altri enti di ricerca e con l'industria, con particolare attenzione alle caratteristiche del territorio locale.

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni in materia di stato giuridico del personale docente universitario.

Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum vitae, dell'attività didattica, della prova didattica e della conoscenza dell'Inglese e dell'Italiano e/o Tedesco.

Conoscenze linguistiche richieste: conoscenza dell'Inglese e dell'Italiano e/o Tedesco.

Lingua in cui si svolge la prova didattica: inglese

Modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche: nel corso della prova didattica verrà accertata anche la conoscenza del Tedesco e/o dell'Italiano mediante lettura e traduzione orale di un brano inerente le tematiche proprie dell'SSD ING-INF/01.

Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: 15

Sede di servizio: Bolzano

- 2) La domanda, debitamente firmata e datata sull'ultima pagina, deve essere indirizzata a:

Libera Università di Bolzano
Ufficio Personale accademico (Concorso)
Piazza Università, 1 - C. P. 276
39100 Bolzano

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva aperta può essere consegnata a mano (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione (personnel_academic@pec.unibz.it). A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il candidato ha l'obbligo di allegare alla domanda di partecipazione in forma cartacea un supporto elettronico (p.e. una chiavetta USB o un cd) contenente una copia (possibilmente in formato PDF) di tutta la documentazione prodotta (questo vale anche per le pubblicazioni).

L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.

- 3) Sulla busta di invio il candidato, oltre a quanto previsto nel comma 2, dovrà riportare la dicitura "Domanda: procedura selettiva aperta per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia (associato)" e indicare con precisione la facoltà, la sigla e la denominazione del settore scientifico-disciplinare, l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate, nonché il proprio nome, cognome e recapito concorsuale (Il recapito concorsuale è il domicilio eletto dal candidato al fine del ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura selettiva aperta).
- 4) Nella domanda (cfr. allegato 'A') il candidato deve chiaramente indicare il proprio nome e cognome e dichiarare sotto la propria responsabilità:
- la data e il luogo di nascita;
 - se cittadini italiani: il codice fiscale;
 - la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice d'avviamento postale;
 - la cittadinanza posseduta;
 - di appartenere ad una delle categorie indicate all'art. 2 comma 1 del presente bando;
 - il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
I candidati cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati d'appartenenza;
 - di non avere riportato condanne penali;
 - di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare quali);
 - di aver preso visione del bando e di accettare quanto in esso stabilito;
 - di non avere relazione di coniugio o un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Facoltà che richiede l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente il Consiglio dell'Università;
 - di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 - di impegnarsi ad inviare il proprio curriculum vitae scientifico al Rettore e per conoscenza all'Ufficio Personale accademico nel caso di assunzione e prima della presa di servizio. Tale curriculum vitae verrà valutato dal *mentoring group* scientifico della struttura d'afferenza al fine dell'eventuale corresponsione dell'indennità scientifica;
 - che quanto indicato nel curriculum vitae allegato alla presente domanda di partecipazione corrisponde al vero e di esprimere il proprio consenso affinché il responsabile del procedimento effettui i controlli delle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dal/la sottoscritto/a nell'ambito della presente procedura selettiva;

- b) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il candidato dichiara sotto la propria responsabilità il possesso degli stessi titoli, descritti analiticamente, con riferimento alla data di conseguimento, al luogo e all'Amministrazione presso la quale il titolo è stato conseguito. In tal caso, il candidato deve presentare:
- n. 1 dichiarazione, compilata secondo lo schema dell'allegato 'B' e sottoscritta e datata sull'ultima pagina, che funge contestualmente anche da elenco dei titoli, per cui quest'ultimo non deve essere ulteriormente prodotto;
 - n. 1 copia di un documento di identità.

L'Università non può né accettare né richiedere certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane.

Conseguentemente, tali certificazioni, qualora fossero comunque allegate alla domanda di partecipazione, non verranno tenute in considerazione ai fini della procedura selettiva aperta.

I certificati rilasciati da Enti privati o conseguiti all'estero possono essere prodotti:

- a) in originale, oppure
- b) in copia autenticata ovvero
- c) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. allegato 'B').

Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea secondo l'allegato B.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

- 3) Nessun titolo inviato a questa Amministrazione è restituito.
- 4) L'invio delle pubblicazioni non vale a sanare il mancato o tardivo inoltro della domanda di partecipazione alla procedura selettiva aperta.
- 5) Fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, il predetto allegato 'B' potrà, infine, essere utilizzato dall'interessato anche per dichiarare stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza, non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6) Relativamente ai candidati extracomunitari, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
- 7) Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai partecipanti alla presente procedura selettiva aperta sono considerati validi, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura selettiva aperta, il candidato sarà denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

- 8) I certificati o attestati possono essere prodotti nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.
È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione ai certificati o attestati presentati in lingua francese, inglese, tedesca o spagnola, mediante l'invio della traduzione in lingua italiana dei medesimi.

La traduzione in lingua italiana deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').

- 9) A qualunque titolo redatto in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, presentato sia da cittadini italiani o comunitari sia da cittadini extracomunitari, deve essere allegata, ai sensi del comma 3 dell'art. 33 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, una traduzione in lingua italia-

indicare l'indice e l'incidenza della rivista. In caso di lavori accettati ma non ancora pubblicati, si dovrà riportare testualmente il giorno probabile della pubblicazione.

- 6) Il mancato invio delle pubblicazioni entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva aperta. Tuttavia, la Commissione giudicatrice valuterà il candidato solo sulla base del curriculum e non potrà, pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti.
- 7) L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.
- 8) Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.
Le pubblicazioni compilate nella lingua d'origine diversa dall'italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, devono essere tradotte in una delle predette lingue.
I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').
- 9) Per le procedure selettive aperte riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la selezione, anche se diverse da quelle indicate nel comma 9 del presente articolo.
- 10) Le pubblicazioni devono essere prodotte in ogni caso, anche se già presentate presso questa o altra Amministrazione in occasione di partecipazione ad altre procedure selettive.

Art. 6

Esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva aperta

- 1) I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alla procedura selettiva aperta. Pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore dell'Università.
- 2) In particolare, saranno esclusi coloro i quali:
 - a) presentino domande non sottoscritte;
 - b) presentino domande che, per qualsiasi causa, non siano state spedite o consegnate a mano entro il termine indicato nell'art. 5 comma 1 del presente bando.

Art. 7

Rinuncia alla partecipazione

La rinuncia a partecipare alla procedura selettiva aperta (da redigersi secondo lo schema di cui all'allegato 'D') deve essere inviata al Presidente della Commissione giudicatrice (e-mail: personnel_academic@unibz.it) e, per conoscenza, al Responsabile del procedimento (e-mail: personnel_academic@unibz.it).

Eventuali rinunce antecedenti la formazione della Commissione giudicatrice devono essere inviate esclusivamente al Responsabile del procedimento (e-mail: personnel_academic@unibz.it).

- 1) La rinuncia produce effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.
- 2) La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica equivale a rinuncia.

Art. 8

Commissione giudicatrice

- 1) La Commissione giudicatrice è composta da almeno 3 membri appartenenti al ruolo dei professori di I fascia o a un ruolo equivalente e attivi nel macro-settore oggetto della selezione. Almeno uno di essi deve afferire al settore scientifico-disciplinare della posizione bandita.

- 3) Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione giudicatrice, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.
- 4) Gli atti della Commissione giudicatrice, costituiti dai verbali delle riunioni, sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna al responsabile del procedimento e pubblicati sul portale dell'Università.
- 5) Dei risultati della selezione è data comunicazione personale ai vincitori a cura dell'Ufficio Personale accademico mediante messaggio di posta elettronica o per via postale.
- 6) Dalla data del provvedimento di approvazione degli atti decorrono i termini per le eventuali impugnazioni.

Art. 11

Proposta di chiamata da parte della Facoltà

- 1) Entro 45 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio di Facoltà, tenuto conto della lista prioritaria dei candidati comparativamente migliori redatta dalla Commissione giudicatrice, propone con deliberazione motivata, la chiamata del candidato o, in caso di più posti, dei candidati comparativamente migliori, ovvero decide di non procedere alla chiamata.
- 2) La proposta di chiamata è approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata dei professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia.
- 3) Qualora il Consiglio di Facoltà lasci decorrere il termine di cui al comma 1 senza assumere alcuna delle deliberazioni ivi previste, l'eventuale chiamata è effettuata dal Consiglio dell'Università.

Art. 12

Approvazione della proposta di chiamata

- 1) La proposta di chiamata del professore in seguito alla presente procedura è approvata dal Consiglio dell'Università, previo parere positivo del Senato accademico.

Art. 13

Documentazione ai fini dell'assunzione

- 1) I nominati in ruolo, al momento della presa di servizio, saranno tenuto a produrre:
 - a. un certificato medico in carta semplice (di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito della procedura selettiva aperta) rilasciato da un medico militare, provinciale o da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento di servizio. Si rammenta, comunque, che a seguito dell'assunzione sarà disposto, a discrezione di questa Amministrazione, l'accertamento medico di idoneità specifica alla mansione previsto dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 626/1994, da effettuarsi presso il Medico Competente istituito presso il Servizio di Sicurezza, Igiene e Medicina del Lavoro di questa Amministrazione;
 - b. per coloro che già siano dipendenti di un'Amministrazione pubblica, una dichiarazione sostitutiva da cui risulti che essi si trovano in attività di servizio, con l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data dell'attestazione stessa;
 - c. un certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziale o un certificato equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino, che attesti l'assenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari, ai sensi degli artt. 657, 663 e 686 del c.p.p. Il certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito della procedura di selezione.
- 2) Inoltre, il candidato, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è tenuto ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:
 - a) l'atto di nascita;
 - b) la cittadinanza posseduta;
 - c) il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di provenienza;

espressamente dedicato alle procedure selettive aperte, sono disponibili tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione giudicatrice e le relative scadenze.

Art. 17
Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Bolzano, 28.03.2018

Decreto n. 168/2018

IL RETTORE
Prof. Paolo Lugli

